LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI IN REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO: STRUMENTO DI EFFICIENZA FISCALE NEI PASSAGGI GENERAZIONALI SOCIETARI

1. Premessa - 2. Il conferimento di partecipazioni ed il regime di «realizzo controllato» - 3. L'art. 177, comma 2, del Tuir - 3.1. Conferimenti di partecipazioni e residenza fiscale - 3.2. Conferimenti di partecipazioni minusvalenti - 4. Il conferimento della nuda proprietà in regime di realizzo controllato - 5. L'art. 177, comma 2-*bis*, del Tuir - 6. Il conferimento di partecipazioni in una holding *ex* art. 177, comma 2-*ter* - 6.1. Test di qualificazione dei conferimenti a realizzo controllato nelle holding - 7. Il regime della *participation exemption* - 8. Conferimento di partecipazioni ed abuso del diritto - 9. Conclusioni

1. Premessa

Il 31 dicembre 2024 è entrato in vigore, in seguito alla pubblicazione del 16 dicembre 2024 sulla G.U. n. 294, il decreto IRES/IRPEF (d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192) – in attuazione della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023 – che ha revisionato la disciplina dei conferimenti di partecipazioni.

2. Il conferimento di partecipazioni ed il regime di "realizzo controllato"

Il conferimento di partecipazioni è un'operazione mediante la quale un soggetto (c.d. conferente) apporta un bene in una società (c.d. conferitario), ricevendo come corrispettivo una partecipazione al capitale sociale di tale società.

Di conseguenza, la conferitaria aumenta il proprio capitale sociale e assegna delle nuove azioni o quote al soggetto conferente che sostituisce il bene apportato con le partecipazioni ricevute in cambio.

In tale modo la differenza tra il valore di realizzo ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita determina, in capo al conferente, una plusvalenza che dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria (salvo i casi di esenzione dell'art. 87 del Tuir).

In linea generale il conferimento di partecipazioni rappresenta un atto «realizzativo» assimilato ad una cessione a titolo oneroso (art. 9, comma 5, Tuir).

La disciplina generale è prevista dall'art. 9 del Tuir che rappresenta il regime ordinario di valutazione, ma è derogata in forza di specifiche disposizioni laddove si configurino le fattispecie

previste dagli articoli 175 e 177 del Tuir, prevedendo un regime di "realizzo controllato" o "neutralità indotta"[1].

Più in dettaglio, l'art. 175 del Tuir disciplina unicamente i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.[2] effettuati tra soggetti residenti in Italia che esercitino imprese commerciali e realizzino una plusvalenza patrimoniale.

Tale ultimo componente reddituale non si determina in base al criterio del valore normale di cui all'art. 9 del Tuir, bensì assumendo quale corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente il maggiore tra: valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento nelle scritture contabili del soggetto conferente e il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

In definitiva, qualora le partecipazioni ricevute siano iscritte al medesimo valore contabile che avevano presso il soggetto conferente, non si verifica alcuna tassazione in capo a quest'ultimo; se invece la partecipazione è iscritta ad un valore superiore rispetto all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto la plusvalenza sarà determinata in funzione di tale maggior valore, indipendentemente dai valori di mercato della partecipazione conferita (c.d. realizzo controllato).

3. L'art. 177, comma 2, del Tuir

Nell'ambito del nuovo art. 177, comma 2, del Tuir – così come novellato dal d.lgs. n. 192 del 2024 – rileveranno non solo i conferimenti di controllo o che permettano alla conferitaria di raggiungere sulla società conferita una situazione di controllo di diritto *ex* art. 2359, comma 1, n.

[1] Circolare 17 giugno 2010, n. 33/E; risoluzione 20 aprile 2012, n. 38/E e il principio di diritto 28 luglio 2020, n. 10. Cfr. A. DI DIO, M. DI SIENA, *I conferimenti e gli scambi di partecipazioni (artt. 175 e 177 Tuir)*, in *Rivista telematica di diritto tributario*, 4 maggio 2024; G.M. COMMITTERI, A. CERRAI, *Conferimenti di partecipazioni: questioni aperte sull'accesso al regime di neutralità*, in *Il fisco*, 9, 2023, pp. 829 ss.

[2] Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

1, cod. civ., ma anche quelli attuati successivamente al raggiungimento di una situazione di controllo (incremento del controllo); tale ultima situazione non sarà più riferita a particolari regole statutarie o legali riguardanti la società conferita.

Pertanto, esemplificativamente, il conferimento di un 3% di capitale votante di una società italiana in altra società italiana che già detiene il 51% della società conferita rientrerà nel regime agevolato.

3.1. Conferimenti di partecipazioni e residenza fiscale

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 177 del Tuir, prima delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, le partecipazioni in e di società estere non potevano beneficiare del "regime del realizzo controllato".

Nella risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017, con riferimento al comma 2 dell'art. 177 del Tuir, era stato precisato che per motivi di ordine logico sistematico, si ritiene, perciò, che sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata debbano essere soggetti indicati dalla lett. *a)* nell'art. 73 del Tuir, ossia società di capitali residenti. L'art. 177 del Tuir, infatti, intitolato «scambi di partecipazioni», disciplina, per l'appunto, lo scambio di partecipazioni nel suo insieme, con due diverse modalità, al comma 1, nel caso di permuta, ed al comma 2, nel caso di conferimento.

La novella normativa in commento amplia l'ambito soggettivo di applicazione del regime di realizzo controllato in quanto il modificato comma 2 dell'art. 177 richiama ora, quanto alle società scambiate, quelle di cui all'art. 73, comma 1, lett. *d)*, del Tuir e quindi anche le società fiscalmente non residenti.

Tale ampliamento, per effetto del rinvio al comma 2 operato dal comma 2-*bis*, è applicabile anche ai conferimenti di «partecipazioni qualificate» disciplinati da quest'ultima disposizione.

Si osserva che, invece, non è stato incluso nell'ambito di applicazione dei commi 2 e 2-*bis* il caso in cui è la società conferitaria a essere fiscalmente non residente nel territorio dello Stato[3].

[3] S. MARCHESE, L. MIELE, *Conferimento di partecipazioni e attuazione della delega fiscale*, in *Rivista telematica di diritto tributario*, 4 maggio 2024.

Pare giusto ritenere, inoltre, che l'esclusione delle società di persone scambiate dall'ambito di applicazione dell'art. 177, comma 2, permanga anche a seguito dell'inserimento tra le società scambiate delle società di cui all'art. 73, comma 1, lett. *d)*, del Tuir, tra le quali rientrano anche le società di persone fiscalmente non residenti.

Ciò discende dal fatto che, con riferimento alla società scambiata, deve essere configurabile una situazione di controllo *ex* art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. e ciò è difficile che si verifichi per le società di persone, di norma prive dell'assemblea ordinaria.

Tale conclusione è avvalorata ulteriormente dalla relazione illustrativa al decreto in analisi per la quale, al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società fiscalmente non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole estere, sia dotata di assemblea ordinaria.

Diversamente, per il comma 2-*bis* poiché le soglie di «qualificazione» sono espresse alternativamente in termini di percentuali di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio, l'inclusione, tra le società scambiate, delle società fiscalmente non residenti potrà far assumere la posizione di società scambiate alle società di diritto estero equivalenti alle società di persone nel caso di conferimenti di partecipazioni rappresentative di oltre il 25% del loro capitale o patrimonio[4].

L'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 177, comma 2, del Tuir alle ipotesi nelle quali la società scambiata sia un soggetto non residente determina una possibile «sovrapposizione» tra questa norma e l'art. 178, comma 1, lett. *e)*, del Tuir, relativo agli scambi di partecipazione intracomunitari.

Si pensi all'ipotesi di un conferimento in cui il conferente ed il conferitario siano residenti in Italia e il conferimento abbia ad oggetto una partecipazione di una società residente dell'UE.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 178, comma 1, lett. *e)*, il conferitario può essere un soggetto residente in Italia e la società scambiata può essere un soggetto residente nell'UE. È inoltre richiesto che «alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato»; tale condizione si riferisce al conferente per il quale non sono previsti ulteriori requisiti.

Sotto il profilo oggettivo, entrambe le norme si applicano quando la società conferitaria acquisisce, integra o incrementa il controllo della società scambiata *ex* art. 2359, comma 1, cod. civ.

[4] A. GARGEA, *Al via le modifiche alla disciplina dei conferimenti di azienda e di partecipazioni*, in *Il fisco*, 5, 2025, pp. 399 ss.

(fino al 30 dicembre del 2024 era richiesto che l'incremento del controllo discendesse da un obbligo legale o statutario).

Tuttavia, con l'art. 177, comma 2, trova applicazione il regime di neutralità indotta; invece, a norma dell'art. 179 del Tuir, per gli scambi di partecipazioni intracomunitari di cui all'art. 178 è applicabile un regime di neutralità «pura» prescritto dalla direttiva 90/434/Cee, oggi rifusa nella direttiva 2009/133/Ce.

A riguardo, per evitare una violazione del diritto europeo sembrerebbe più opportuno far prevalere il regime puro ed a tal fine è stato modificato anche l'art. 178 del Tuir[5] per rendere possibile l'applicazione anche quando la società scambiata e quella conferitaria appartengono al medesimo Stato UE; modifica che risulta coerente con quanto ora previsto per i conferimenti di cui all'art. 177, comma 2.

3.2. Conferimenti di partecipazioni minusvalenti

Il regime in questione è definito a «neutralità indotta» o «realizzo controllato» perché non può emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute (pertanto l'incremento di patrimonio netto della conferitaria) risulti esattamente pari all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; nei fatti, l'operazione è «fiscalmente neutra» per il conferente.

In caso contrario, ossia qualora l'incremento di patrimonio netto della conferitaria risulti superiore all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite emergerà una plusvalenza imponibile in capo al dante causa.

Tuttavia, può accadere che il corrispettivo sia inferiore al costo fiscale della partecipazione in capo al conferente e quindi il conferimento sia «minusvalente».

A seguito della novella introdotta dal d.lgs. n. 192 del 2024, il realizzo controllato sussiste anche per i conferimenti minusvalenti e gli stessi consentono la deducibilità della minusvalenza fino a concorrenza di quella effettiva.

[5] La lettera *e)* del comma 1 è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. *d)*, d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

Infatti, il secondo comma dell'art. 177 stabilisce che il realizzo controllato trova applicazione anche quando «il valore di realizzo» risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.

4. Il conferimento della nuda proprietà in regime di realizzo controllato

Ulteriore fattispecie meritevole di approfondimento in relazione al regime di realizzo controllato riguarda l'applicabilità dello stesso alle ipotesi di conferimento di diritti di usufrutto e nuda proprietà (c.d. diritti parziari).

Al riguardo occorre segnalare che le casistiche che si possono presentare sono diverse.

Nell'ottica di conferimento di cui all'art. 177, comma 2, del Tuir, le alternative che possono configurarsi sono le seguenti: conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto ma contestualmente al conferimento del diritto di usufrutto oppure il conferimento di nuda proprietà senza contestuale conferimento di usufrutto.

La seconda casistica si articola in ulteriori due ipotesi: nuda proprietà con diritti di voto o nuda proprietà senza diritti di voto.

Sul primo caso, si è espressa l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 147 del 20 maggio 2019 in cui si ipotizzava che due soggetti distinti conferenti conferissero congiuntamente i diritti di usufrutto e di nuda proprietà relativi alla medesima quota di partecipazione societaria, e per effetto del conferimento, la società conferitaria acquisisse il controllo della società conferita (scambiata).

A fronte del conferimento dei diritti parziari i soci conferenti avrebbero ricevuto quote di partecipazione a titolo di piena proprietà della società conferitaria (in proporzione al valore calcolato, rispettivamente, della nuda proprietà e dell'usufrutto delle quote precedentemente possedute da ognuno)[6].

In questo scenario, secondo l'Agenzia, risultano integrate entrambe le condizioni per l'applicabilità dell'art. 177, comma 2, del Tuir.

[6] La partecipazione al capitale o al patrimonio della quota (o azioni) detenuta in nuda proprietà si individua sottraendo dalla piena proprietà il valore dell'usufrutto, quest'ultimo determinato secondo le disposizioni concernenti l'imposta di registro *ex* artt. 46 e 48 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. A tal riguardo, occorre moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso di interesse legale (*ex* art. 1284 cod. civ.), ed il prodotto così ottenuto per il coefficiente applicabile in relazione all'età dell'usufruttuario (cfr. prospetto allegato al d.p.r. 131/86).

Per quanto riguarda il conferimento della sola nuda proprietà, se priva del diritto di voto[7], il conferimento non può beneficiare del realizzo controllato, ma deve ricadere necessariamente nell'alveo dell'art. 9 del Tuir perché l'assenza dei diritti di voto non consente alla conferitaria di integrare la condizione di acquisire o integrare il controllo (non disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

Viceversa, con i diritti di voto si rientra nel regime di realizzo controllato in quanto i diritti di voto consentono alla conferitaria di soddisfare la condizione posta dal comma 2, ovvero il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.[8] Se si analizzano quelle stesse ipotesi di conferimento nell'ottica del realizzo controllato ma ai sensi del comma 2-*bis*: nel primo caso il conferimento non può rientrare nell'alveo del comma 2-*bis* qualora non ci sia un unico conferente; invece, il conferimento di sola nuda proprietà con diritto di voto rientra nel comma 2-*bis* se i diritti di voto siano superiori al 20% oppure se non ci sono diritti di voto l'operazione può beneficiare del regime del comma 2-*bis* a condizione che la quota di nuda proprietà consenta di superare il 25% del capitale.

5. L'art. 177, comma 2-*bis*, del Tuir

L'art. 11-*bis*, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "Decreto Crescita")[9], introducendo il comma 2-*bis* all'art. 177 del Tuir aveva già ampliato la portata applicativa del regime del «realizzo controllato» di cui al già esaminato comma 2 dell'art. 177.

L'estensione del regime è stata subordinata al ricorrere congiunto di due condizioni.

La prima condizione è che «le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni» (lett. *a)*).

Tale condizione è rimasta immutata anche post-riforma (fatta eccezione per l'eliminazione dell'avverbio «complessivamente») per cui l'applicazione del regime di realizzo controllato è consentita solo nei casi di conferimenti di partecipazioni che superano le predette soglie di qualificazione.

---

[7] Ai sensi dell'art. 2352 cod. civ. (richiamato dall'art. 2472 cod. civ. per le società a responsabilità limitata), in caso di usufrutto su azioni il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetta all'usufruttuario.

[8] Risposta ad interpello 22 luglio 2019, n. 290.

[9] Cfr. legge 28 giugno 2019, n. 58.

Si tratta di una condizione che deve essere verificata in relazione alla partecipazione conferita: non beneficia quindi del regime di realizzo controllato il conferimento di partecipazioni «sotto soglia», anche quando per effetto del conferimento la società conferitaria, tenendo conto delle partecipazioni già possedute, acquisisca una partecipazione sopra soglia (che non le consente di acquisire il controllo della società scambiata, altrimenti il realizzo controllato sarebbe applicabile in forza del comma 2 dell'art. 177 del Tuir).

La seconda condizione invece riguarda la società conferitaria che, per i conferimenti fino al 30 dicembre 2024, avrebbe dovuto essere una società esistente o di nuova costituzione «unipersonale» ossia partecipata solo dal conferente.

Nella versione post-riforma, invece, se il conferente è una persona fisica, la società conferitaria può essere partecipata dal conferente e dai suoi familiari di cui all'art. 5, comma 5, del Tuir (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) (lett. *b)*).

Considerando il generico riferimento al conferente «persona fisica» dovrebbe essere irrilevante il fatto che le partecipazioni conferite siano detenute in regime d'impresa o in quanto privato.

Tuttavia, non sarà possibile beneficiare del realizzo controllato quando le singole partecipazioni conferite delle persone fisiche sono inferiori alle soglie di qualificazione[10] e queste vengono superate solo computando congiuntamente le partecipazioni conferite da più familiari.

È proprio qui che torna il significato dell'avverbio complessivamente esistente nel testo normativo in vigore fino al 30 dicembre 2024: nel precedente contesto esso doveva intendersi riferito all'ipotesi in cui l'unico conferente procedeva a più conferimenti diretti o indiretti integranti assieme i requisiti di partecipazione qualificata; con la nuova disciplina che ammette la conferitaria familiare, avrebbe potuto essere erroneamente inteso come se il superamento delle soglie di qualificazione potrebbe essere computato complessivamente con le partecipazioni conferite dai vari familiari.

Una fattispecie particolare sono le partecipazioni societarie detenute da più soggetti in regime di comproprietà indivisa, come ad esempio quelle detenute dagli eredi del socio defunto o quelle detenute da coniugi in regime di comunione dei beni.

In tali casi, si può ora ritenere che il conferimento di tale partecipazione non precluda il soddisfacimento della condizione di unipersonalità e ai fini della verifica del superamento delle soglie percentuali previste dal comma 2-*bis* si fa riferimento alla caratura complessiva della partecipazione.

[10] Relazione illustrativa al d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

In definitiva il legislatore delegato è intervenuto sulla lett. *b)* in quanto la condizione precedente era alquanto restrittiva e complicava il raggiungimento di obiettivi di riorganizzazione e passaggio generazionale, soprattutto nei contesti familiari in cui le partecipazioni sono spesso detenute tramite holding di famiglia.

Si pensi ad esempio a due coniugi che possedevano entrambi «partecipazioni qualificate» della medesima società e che volevano detenere tali partecipazioni indirettamente mediante una holding.

Per trasferire tali partecipazioni in regime di realizzo controllato essi dovevano conferire le medesime a distinte società holding unipersonali.

La creazione di due diverse holding era, tuttavia, certamente meno funzionale al successivo passaggio generazionale, rispetto alla creazione di un'unica holding di famiglia.

Per rendere più chiaro il nuovo assetto normativo, facciamo un esempio per cui due familiari (un genitore e figlio oppure due coniugi) possiedono ciascuno il 25% di una società.

Fino al 30 dicembre 2024 non era consentito effettuare un conferimento congiunto: né di maggioranza *ex* art. 177, comma 2, dato che la somma delle percentuali non supera il 50%, né di minoranza qualificata *ex* art. 177, comma 2-*bis*, dato che la norma richiedeva che la società conferitaria fosse unipersonale. Al massimo, ciascuno dei due soggetti avrebbe potuto costituire una holding unipersonale.

Dal 31 dicembre 2024, i due soggetti possono invece conferire in una società il 50% cumulativamente detenuto, ai sensi dell'art. 177, comma 2-*bis*.

Tuttavia, se i due soggetti possedessero ciascuno il 12% di una società non potrebbero conferire ai sensi del comma 2-*bis* tali partecipazioni in una società partecipata da entrambi in quanto le partecipazioni di ciascuno non superano la soglia qualificata.

Rimane, quindi, un'obiezione teorica rilevante: mentre il comma 2 si concentra sul risultato dell'operazione – ossia sull'acquisizione del controllo da parte della conferitaria – il comma 2-*bis* sembrerebbe porre l'accento sull'oggetto del conferimento, richiedendo che la partecipazione conferita sia già di per sé qualificata, senza la possibilità di sommare partecipazioni distinte. Ragionevole sarebbe stato applicare il medesimo principio enunciato al comma 2, guardando al risultato finale dell'operazione, ossia l'ottenimento di una società con una partecipazione qualificata grazie ai concomitanti conferimenti dei familiari.

6. Il conferimento di partecipazioni in una holding *ex* art. 177, comma 2-*ter*

Il vecchio comma 2-*bis* dell'art. 177 (ora comma 2-*ter*) recava una specifica previsione concernente i conferimenti di partecipazioni in società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni. Si tratta dei conferimenti in una società holding.
L'aspetto controverso riguardava la concreta individuazione di tale società.

La tesi in dottrina maggioritaria[11], era quella secondo cui, al fine di individuare l'esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 162-*bis* del Tuir.

Diversamente, secondo l'Amministrazione finanziaria, per comprendere se l'attività di una società fosse consistita, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni ai fini della normativa in esame avrebbe dovuto considerarsi il rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute dalla società scambiata ed il suo valore economico complessivo alla data in cui il conferimento avrebbe avuto efficacia giuridica[12].

Per la valutazione del valore corrente delle partecipazioni sarebbe stato necessario farsi rinvio «alle tecniche elaborate dalle scienze economiche, applicando quelle che in base alle caratteristiche degli asset meglio si prestano a fornire valutazioni eventualmente sindacabili in sede di controllo e verifica dell'Amministrazione finanziaria».

Il decreto n. 192 del 2024 è intervenuto eliminando le incertezze interpretative prevedendo che la qualifica di holding deve essere desunta dai criteri di cui all'art. 162-*bis* del Tuir; ne deriva che occorre verificare che l'ammontare del valore contabile delle partecipazioni possedute sia superiore al 50% dell'attivo patrimoniale complessivamente considerato.

Nella relazione illustrativa al decreto è ulteriormente chiarito che la qualifica di holding deve essere verificata facendo riferimento ai dati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del conferimento anche se approvato successivamente al conferimento medesimo. In tal modo si è inteso semplificare l'applicazione della norma evitando il riferimento a un bilancio infrannuale redatto alla data dell'operazione di riorganizzazione.

---

[11] L. ROSSI, A. PRIVITERA, *I conferimenti di partecipazioni di minoranza nell'art. 177 del TUIR*, in *Diritto bancario*, 1° dicembre 2020; L. MIELE, P. SCARIONI, *La problematica individuazione delle holding industriali ai fini IRES e IRAP*, in *Corriere Tributario*, 5, 2021, pp. 422 ss.; A. FIORENTINO, P. SCARIONI, *Nel realizzo controllato le holding non sono qualificabili con criteri PEX*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 febbraio 2022; L. MIELE, *Società di partecipazione finanziaria e holding industriali: test di prevalenza*, in *La gestione straordinaria delle imprese*, 1, 2022, pp. 34 ss.

[12] Risposte ad interpello 4 gennaio 2023, n. 5 e 29 dicembre 2021, n. 869.

6.1. Test di qualificazione dei conferimenti a realizzo controllato nelle holding

Nell'assetto previgente, al fine di verificare il superamento della soglia della partecipazione posseduta, in caso di conferimento di partecipazione in una holding, era imposta la verifica delle percentuali di partecipazione qualificata per tutte le società indirettamente partecipate che esercitavano un'impresa commerciale *ex* art. 55 del Tuir e ciò anche se tali partecipazioni erano detenute indirettamente per il tramite di una società che esercitava attività commerciale (e non un'attività di assunzione di partecipazioni).

Per effetto delle modifiche intervenute (dal 31 dicembre 2024), è stato abbandonato l'approccio *look through* esteso a tutti i livelli partecipativi sottostanti alla holding oggetto di conferimento.

In base alla nuova disposizione per capire se si può applicare la norma del realizzo controllato, occorre superare un test che si svolge in tre fasi: la prima consiste nell'individuare tra tutte le società che fanno parte del gruppo quelle rilevanti ai fini del test; nella seconda calcolare il valore della quota posseduta in ciascuna di esse e infine verificare la preponderanza delle partecipazioni che superano la soglia di qualifica.

In definitiva, nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in una holding, il test per la verifica del superamento delle soglie previsto dalla norma è limitato alle partecipate di primo livello non holding.

Solo laddove la partecipata di primo livello è, a sua volta, una holding controllata, occorre considerare anche le partecipate di primo livello della sub holding.

Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il valore della società che deve essere preso in considerazione è quello contabile.

A tal fine, è stabilito che, affinché il socio della holding possa accedere all'agevolazione, l'ammontare complessivo del valore delle partecipazioni qualificate deve superare quello delle partecipazioni non qualificate.

Quindi è agevole concludere che, rispetto al passato, il calcolo diventa più semplice perché coinvolge un minor numero di società e soprattutto la presenza di singole partecipazioni sottosoglia del 20% non pregiudica la possibilità di accedere ai benefici dell'art. 177.

7. Il regime della *participation exemption*

Ai fini dell'applicazione del regime di *participation exemption*, di cui all'art. 87 del Tuir, per le partecipazioni che hanno fruito del c.d. regime di neutralità indotta di che trattasi, il periodo di possesso ai fini dell'applicazione della *pex* è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni rispetto al tempo ordinario di 12 mesi previsti invece nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo[13] (art. 177 comma 2-*quater*)[14].

Quindi la società conferitaria deve attendere almeno un quinquennio per procedere alla cessione della partecipazione acquisita al fine di poter usufruire della detassazione del 95% della plusvalenza realizzata. In caso di cessione anticipata rispetto al termine di cinque anni, l'eventuale plusvalenza sarà infatti assoggettata a tassazione in misura piena.

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che nella risposta a interpello n. 552 del 25 agosto 2021, ha chiarito che «nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell'art. 175 che dell'art. 177 del Tuir, debba prevalere l'art. 175 del Tuir, in quanto, in quest'ultimo viene in astratto precisato l'ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell'art. 177 del Tuir, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria».

Pertanto, secondo il pensiero delle Entrate, sussistendo le condizioni per applicare entrambe le discipline, prevale quella dell'art. 175.

8. Conferimento di partecipazioni ed abuso del diritto

È poi interessante fare un cenno agli eventuali profili di abuso del diritto delle operazioni disciplinate nell'art. 177 del Tuir.

La disciplina fiscale dell'abuso del diritto è, come noto, contenuta nell'art. 10-*bis*, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui «configurano abuso del diritto una

[13] Risposta ad interpello 22 marzo 2021, n. 199.
[14] Art. 177, comma 2 (fino al 30 dicembre 2024).

o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti».

Con riferimento all'art. 177 del Tuir si è espressa l'Agenzia delle Entrate con risposte ad interpello pubblicate tra il 2019 e 2022[15].

L'Agenzia delle Entrate non reputa abusive né la vendita delle partecipazioni sottosoglia ostative all'applicazione del comma 2-*bis* nel caso di conferimento di una holding, né la donazione di partecipazioni dai padri ai figli effettuata preliminarmente al conferimento nella holding per rendere applicabile l'art. 177 comma 2-*bis* Tuir[16].

Conferma che non è elusivo acquistare una piccola quota di partecipazione, oltre a quella già detenuta, al fine di raggiungere la percentuale di controllo di diritto per poter poi realizzare un conferimento in neutralità indotta ai sensi dell'art. 177, comma 2, Tuir[17].

Inoltre, il conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche in una nuova holding non può essere considerato elusivo se preordinato alla percezione, da parte della conferitaria, di dividendi in esenzione (art. 89 Tuir) o alla successiva vendita della partecipazione nella conferita in regime *pex*, in quanto tali vantaggi fiscali, rispetto al caso di assenza del conferimento, sono conseguenza di quanto ordinariamente previsto dal sistema fiscale in merito alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze e l'opzione di riorganizzare le partecipazioni tramite holding rientra tra le dinamiche di libera scelta del contribuente[18].

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 160 del 24 luglio 2024 ha concluso che, in ipotesi di doppio conferimento, l'effettuazione del secondo conferimento a distanza di qualche tempo dal primo, in linea di principio, non genera il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e, pertanto, non configura una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 212 del 2000. Tale interpello tratta di una riorganizzazione dell'assetto di controllo di una società di capitali operativa detenuta da quattro soci persone fisiche con una partecipazione al capitale sociale e diritti di voto nella misura del 25% ciascuno.

[15] F. GIOMMONE, *Conferimenti di partecipazioni in neutralità indotta e abuso del diritto*, in *Euro conference*, 6 febbraio 2023.

[16] Risposte ad interpello 9 settembre 2022, nn. 450 e 451.

[17] Risposta ad interpello 13 luglio 2022, n. 374.

[18] Risposta ad interpello 22 marzo 2021, n. 199 e 26 aprile 2022, n. 215.

Nel dettaglio, con una prima operazione già effettuata alla data di presentazione della dichiarazione, i soci avevano conferito congiuntamente le quote detenute nella società in una holding di nuova costituzione in regime di realizzo controllato ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del Tuir.

Successivamente con la seconda operazione, ancora da effettuare, ciascun socio avrebbe conferito la propria quota nella società neo-costituita in una holding unipersonale di nuova costituzione, applicando l'art. 177, comma 2-*bis*, del Tuir.

Un altro caso di doppio conferimento, ma con successiva rivalutazione e cessione della partecipazione di un socio è stato oggetto della risposta ad interpello n. 169 del 13 agosto 2024.

In particolare si tratta di una s.r.l. partecipata da tre fratelli, uno dei quali intende uscire dalla compagine sociale a causa di dissidi con gli altri due.

I due acquirenti, allo scopo di liquidarlo, intendono costituire ciascuno una holding unipersonale mediante conferimento della partecipazione già detenuta e ottenere un finanziamento bancario con il quale acquistare la partecipazione rivalutata dal terzo fratello.

Per via di una certa similitudine con altri precedenti della prassi dell'Agenzia delle Entrate la società è stata indotta a presentare un'istanza di interpello, ma l'Agenzia ha fornito chiarimenti interessanti e favorevoli agli istanti, rilevando l'assenza di qualsiasi vantaggio fiscale indebito.

Ai sensi del nuovo comma 15-*quater* dell'art. 173 del Tuir, «ai fini dell'art. 10-*bis* della l. 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta».

Secondo la Relazione illustrativa all'art. 16 del d.lgs. n. 192 del 2024, «la disposizione prevede che l'operazione consistente nella realizzazione di una scissione mediante scorporo avente a oggetto un complesso aziendale e nella successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell'art. 10-*bis* dello Statuto dei Diritti del Contribuente», aggiungendo che «si tratta di uno schema sostanzialmente analogo a quello del conferimento d'azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, regolato dall'art. 176, comma 3, del Tuir».

Restano invece pacificamente escluse dall'ambito di applicazione del comma 15-*quater* dell'art. 173 del Tuir le condotte in cui la cessione della partecipazione ricevuta nella società beneficiaria segue una scissione, «tradizionale» o mediante scorporo, avente a oggetto un patrimonio che non si configura quale azienda o ramo d'azienda *ex* art. 2555 cod. civ.

9. Conclusioni

In conclusione, può ritenersi che le recenti modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2024 abbiano avuto senz'altro il merito di rendere maggiormente fruibile l'utilizzo dell'istituto dello scambio di partecipazioni in neutralità nella realizzazione dei passaggi generazionali in azienda.

Merita di essere evidenziato, d'altronde, che è auspicabile un ulteriore ritocco volto a garantire la neutralità anche in ipotesi di conferimenti in soggetti partecipati – magari in misura minoritaria – anche da terzi.

Ciò al fine di rendere ancor più appetibile lo strumento giuridico in questione.

STEFANO REALI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

BEATRICE PICCHI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale